

Città di Mogliano Veneto
(Provincia di Treviso)

Prot. n.

Convenzione per la concessione in uso e gestione delle palestre comunali di “via Gagliardi”, “Olme”, “Verdi”, “Valeri”, “Frank”, “Polo” e della palestra provinciale “Berto” con le attrezzature sportive e i locali ausiliari annessi, per il periodo 01/01/2014 – 31/12/2016.

Il Comune di Mogliano Veneto, (C.F. 00565860269), per il quale interviene la dott.sa Rita Corbanese nella sua qualità di Dirigente III Settore “Servizi alla Persona”, in forza della competenza definita dallo Statuto e dai vigenti regolamenti dei contratti e della dirigenza del Comune, domiciliato per la carica presso la Casa Municipale sita in Mogliano Veneto, Piazza Caduti n. 8;


E

la Polisportiva Mogliano A.S.D. (C.F. 80029450261), che sarà per brevità in seguito chiamata “Concessionario” rappresentata dal proprio legale rappresentante, sig. Romeo Girardi nato a Venezia, il 16/09/1939, C.F. GRRRMO39P16L736O domiciliato per la carica in Mogliano Veneto, Via De Gasperi 5 int. 1

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:




ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE



Oggetto della presente convenzione è la concessione in uso e gestione delle palestre comunali “di via Gagliardi”, “Olme”, “Verdi”, “Valeri”, “Frank”, “Polo” e della palestra provinciale “Berto” con le attrezzature sportive e i locali ausiliari annessi, per la realizzazione delle attività sportive come da piano di gestione approvato dalla Giunta Comunale. La concessione riguarda la gestione degli spazi concessi in uso agli utilizzatori della palestra nell’orario pomeridiano e serale dal lunedì al venerdì per allenamenti e attività motoria, e nelle giornate di sabato e domenica per gare e incontri di campionato solo nelle palestre in cui è consentita l’attività agonistica.

Il concessionario/gestore, prende in carico le palestre nello stato di fatto perfettamente conosciuto dallo stesso

ART. 2 – USO DELL’IMPIANTO



Il Concessionario dovrà utilizzare e far utilizzare l’impianto solo per le attività sportive assegnate nel rispetto dei criteri per l’uso delle palestre approvato dalla Giunta Comunale, delle norme di sicurezza, di igiene e delle disposizioni di legge vigenti, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’impianto medesimo.

ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La durata della convenzione è fissata in anni tre dalla data di sottoscrizione della medesima.



Alla scadenza il Concessionario è tenuto alla riconsegna delle palestre, locali e pertinenze, liberi da persone o cose, in condizioni di perfetta funzionalità ed efficienza e senza nulla pretendere per opere di risanamento o di miglioria, né per altre cause riguardanti la gestione delle stesse.

ART. 4 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del Concessionario i seguenti oneri:

- a) effettuare gli interventi di pulizia delle palestre, degli spogliatoi, dei servizi, delle aree destinate al pubblico e delle aree annesse alla palestra, nonché di quelle esterne che consentono l'accesso alle medesime;
- b) garantire l'apertura e chiusura delle palestre;
- c) garantire la custodia, la guardiania e la sorveglianza delle palestre e dei locali e spazi annessi;
- d) consentire l'utilizzo delle palestre e delle attrezzature da parte di utilizzatori terzi secondo il calendario stabilito dal concessionario e comunicato all'Amministrazione Comunale;
- e) vigilare che gli utenti indossino calzature idonee da usarsi esclusivamente all'interno della palestra;
- f) garantire la presenza di personale di fiducia durante tutto l'orario di apertura delle palestre. La presenza del responsabile o suo delegato è condizione indispensabile per l'accesso alla palestra e per il suo uso;



- 
- g) vigilare affinché nelle palestre oggetto della presente convenzione non si svolgano attività e manifestazioni non autorizzate;
 - h) provvedere al controllo dell'efficienza delle palestre, attrezzature e annessi;
 - i) restituire la propria funzionalità alla palestra al termine delle esercitazioni, con una perfetta pulizia dei locali e dei servizi annessi e un'adeguata manutenzione degli attrezzi in modo da non pregiudicare la sicurezza e la funzionalità delle attività scolastiche;
 - j) effettuare tempestivamente gli interventi di manutenzione minuta (dipinture, sostituzione corpi illuminanti, piccole riparazioni) così come previsto nella Delibera di Consiglio Comunale n. 59/2013;
 - k) comunicare immediatamente per iscritto all'Amministrazione Comunale i danni all'impianto, ai locali o alle pertinenze riscontrati;
 - l) presentare all'Amministrazione Comunale relazione annuale sull'uso degli impianti. L'Amministrazione Comunale si riserva in ogni caso di richiedere gli elementi giustificativi ed integrativi a sostegno di quanto dichiarato;
- 


Nell'esecuzione degli oneri di cui sopra il Concessionario solleva il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il Concessionario medesimo e gli utilizzatori sportivi.

L'accertamento di una qualsiasi violazione di normative vigenti determina la facoltà per il Comune di revocare la presente convenzione, ferme restando tutte le eventuali possibili azioni di richiesta di risarcimento danni che il Comune intendesse promuovere.

ART. 5 – ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale:

- a) gli interventi di manutenzione straordinaria ed ordinaria delle palestre con esclusione di quelli a carico del Concessionario, come previsto dal precedente art. 4;
- b) i consumi di energia elettrica, acqua e le spese di riscaldamento e il servizio antincendio ad eccezione della palestra Berto i cui oneri sono a carico della Provincia di Treviso;
- c) la corresponsione di un corrispettivo come prestazione di servizi di euro 20.00,00 + IVA a fronte di emissione di regolare fattura




ART. 7 – TARIFFE D'USO


Le tariffe d'uso deliberate dall'Amministrazione Comunale saranno incamerate dal Concessionario, che dovrà curarne l'incasso.

ART. 8 – RESPONSABILITÀ

L'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature, dei locali e degli accessori deve essere improntato a criteri di rispetto per la sicurezza e la civile convivenza; eventuali rischi da usi difforni sono di esclusiva responsabilità degli utilizzatori e del concessionario, con esclusione di qualsiasi responsabilità a carico del Comune.



Il Concessionario/gestore dell'impianto, assume pienamente ed incondizionatamente ogni responsabilità civile per danni che possono derivare a persone e cose dall'uso improprio della palestra, dall'utilizzo improprio delle relative pertinenze e delle attrezzature presenti siano essi imputabili al concessionario stesso che a terzi, esonerando il Dirigente scolastico e l'Amministrazione Comunale da eventuali responsabilità. A tal fine il Concessionario dovrà stipulare, con oneri a suo carico, polizze assicurative con Compagnie e Società primarie per la copertura di responsabilità civile verso terzi, con un massimale adeguato all'attività gestita, per danni a persone o cose (incluso anche il Comune di Mogliano Veneto) ed è tenuto a fornire una copia all'Amministrazione Comunale.



ART. 9 – INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

In caso di inadempimento a quanto disposto nella presente convenzione il Comune di Mogliano Veneto potrà dichiarare la decadenza del Concessionario con effetto immediato, ed eventualmente esperire azioni per il risarcimento dei danni causati.

ART. 10 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI


Per quanto non espressamente previsto e regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni normative vigenti, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Le spese inerenti al presente atto, imposte, tasse e quant'altro occorra per dare corso legale alla concessione, immediate e future, sono a carico del Concessionario.

Letto, firmato e sottoscritto

Mogliano Veneto, li 7/2/2016

Il Concessionario



Il Comune di Mogliano Veneto

